



REGOLAMENTO ELETTORALE ORGANI SOCIALI LIBERTAS ATLETICA FORLÌ'

Approvato dal Consiglio Direttivo del 14/01/2021

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'elezione degli organi previsti dallo statuto dell'Associazione ASD Libertas Atletica Forlì ed è stato approvato dal Consiglio Direttivo il 14/01/2021. In via straordinaria il presente regolamento, nel testo licenziato dal Consiglio Direttivo, troverà applicazione **sin dalla prima assemblea ordinaria elettiva** che ne provvede alla preliminare ratifica. Le eventuali modificazioni apportate dall'assemblea dei soci in fase di ratifica troveranno applicazione dall'assemblea elettiva successiva.

Art. 1 - Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dello Statuto dell'Associazione e successive modifiche il Presidente, unitamente al Consiglio Direttivo, indice le elezioni del Presidente e degli ulteriori n. 9 membri del Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data in cui avranno luogo entro l'anno di scadenza del quadriennio di durata della carica, in concomitanza con l'assemblea dei soci.
2. In caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più membri del Consiglio Direttivo senza che ne sia possibile l'integrazione per cooptazione di altro socio, si procede a nuove elezioni di cui al comma 1
3. Il decreto di indizione, è pubblicato nel sito web dell'Associazione e diffuso a mezzo posta elettronica a tutti i Soci, al fine di garantirne un'adeguata pubblicità. Il decreto è altresì conservato agli atti.
4. Nel provvedimento di indizione dovrà essere indicato:
 - a) la data della votazione;
 - b) l'ubicazione della sede elettorale o il sito internet nel caso di votazioni online;
 - c) la scadenza per la presentazione delle candidature.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, l'elezione è indetta dal Vice Presidente.

Art. 2 – Commissione Elettorale

1. Il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale composta da 3 soci, in regola con il pagamento della quota sociale, che devono dichiarare di non candidarsi ad alcuna carica sociale. In seno alla Commissione elettorale viene nominato il Presidente, il Segretario, Scrutatore.

2. Alla Commissione Elettorale compete:

- a) ricevere le candidature e verificarne la regolarità;
- b) sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto dal successivo art. 6, adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità procedurali – i provvedimenti idonei ad inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta norma;
- c) decidere, in prima istanza, sui ricorsi proposti contro la regolarità delle liste elettorali e i risultati elettorali.
- d) decidere sui ricorsi proposti ai sensi della lettera precedente a maggioranza semplice dei propri componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 3 – Elettorato passivo

Possono candidarsi alla carica di Presidente o di membro del Consiglio Direttivo, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa almeno un mese prima della data delle elezioni.

Art. 4 – Elettorato attivo

1. L’elettorato attivo spetta a tutti i Soci dell’Associazione in regola con la propria iscrizione e con il pagamento della quota associativa annuale. La suddetta regolarità viene verificata dalla commissione con riferimento alle ore 13.00 del giorno antecedente alle elezioni.

2. Non è ammesso il voto per delega.

Art. 5 – Liste elettorali

1. Ogni socio può proporre la propria candidatura a Presidente **predisponendo una lista elettorale** contenente l’indicazione del suo nome come Capolista in qualità di candidato alla carica di Presidente e dei nominativi degli altri 8 soci candidati alla carica di Consiglieri ed eventuali revisori dei conti. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è fissato dallo Statuto in un massimo di 15 membri e nel consiglio direttivo del 14/01/2021 ha deliberato che il consiglio direttivo sia composto esattamente da 9 Consiglieri compreso il Presidente. Il regolamento elettorale sarà oggetto di ratifica alla prima assemblea utile e le eventuali modifiche apportate in sede assembleare avranno vigore dalle elezioni o da successive modifiche approvate dall’Assemblea Ordinaria. Tutti i candidati (a Presidente e a Consigliere) della lista devono sottoscrivere la presentazione contenente espressa dichiarazione di accettazione dell’incarico in caso di vittoria. I candidati di una lista non possono proporsi in altre liste.

2. La presentazione delle liste elettorali alla Commissione elettorale può avvenire tramite consegna fisica presso la sede dell’Associazione o con invio all’indirizzo mail dell’associazione libertasatleticaforli@gmail.com entro le ore 13.00 del 15° giorno precedente la data fissata per lo svolgimento della votazione all’attenzione del consiglio uscente e dei membri della commissione elettorale. Ricevuta di consegna o mail di conferma verrà rilasciata dall’organismo ricevente.

3. La Commissione Elettorale provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti di ciascun candidato e di ciascuna lista e pubblicherà con adeguata e tempestiva pubblicità l'elenco delle liste elettorali ammesse e dei documenti allegati (es curricula) almeno 5 giorni prima della data dell'elezione.

Art. 6 – Norme generali relative alla campagna elettorale

1. Ogni lista deve avere un proprio **programma** (progetto) elettorale, in linea con gli scopi associativi, da sottoporre all'attenzione dei soci nelle forme opportune ed anche tramite **pubblicazione sul sito** dell'Associazione. Il programma deve essere redatto con lealtà nei confronti degli altri candidati ad altre liste, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi oltre che il prestigio dell'Associazione.

2. La Commissione Elettorale assicura ai candidati pari condizioni di accesso ai mezzi di pubblicità e cura la diffusione dei loro nominativi, del rispettivo curriculum vitae e dei programmi (progetti) elettorali tramite pubblicazione sul sito istituzionale.

3. Ogni forma di propaganda deve cessare entro il giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento della votazione. In caso di mancato rispetto del limite sopra indicato la Commissione Elettorale valuterà l'adozione dei necessari provvedimenti sanzionatori in funzione della gravità delle violazioni.

Art. 7 – Modalità di Votazione

1. La data di svolgimento della votazione è fissata dal Presidente con proprio provvedimento ai sensi del precedente art. 1. Le operazioni di voto devono aver luogo durante l'Assemblea ordinaria, come previsto dallo Statuto dell'Associazione.
2. E' possibile riunire l'Assemblea **in modalità fisica oppure in modalità telematica** su piattaforma digitale (Google Meet, Zoom e analoghe). Il voto telematico è ammesso solo attraverso l'uso di piattaforma online specializzata che ne garantisca sicurezza, segretezza e che consenta di effettuare lo scrutinio telematico e di certificare il valore legale dello stesso.

Modalità votazione in presenza fisica

Ai soci con diritto di voto saranno distribuite le schede elettorali contenenti tutte le liste ammesse. Ogni lista dovrà riportare un nome o un numero identificativo, il nominativo del capolista candidato a Presidente e i nominativi dei soci candidati alle cariche sociali.

Ogni elettore può dare il voto apponendo una x sulla casella riportante la lista elettorale prescelta. Votando la lista vengono votati tutti i nominativi in essa contenuti, il capolista a presidente e gli altri nominativi a membri del Consiglio e i revisori se presenti.

Schede con scritte al di fuori degli spazi previsti o deteriorate sono considerate nulle.

3. Al termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale redige un elenco delle liste che hanno ottenuto voti ordinandole in ordine decrescente in funzione del numero dei voti ottenuti. La Lista che ottiene maggiori voti sarà quella vincente. Il capolista sarà eletto Presidente e gli altri nominativi saranno eletti membri del nuovo Consiglio Direttivo e revisori se presenti.

4. Le votazioni sono valide solo in presenza del raggiungimento dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea previsti dallo Statuto, in prima o in seconda convocazione.

Modalità votazione telematica

Per le votazioni dell'assemblea elettorale riunita in videoconferenza, verrà utilizzato il voto elettronico tramite una piattaforma abilitata alla certificazione legale delle votazioni (ELIGO, POLYAS e similari) al fine di garantire sicurezza, imparzialità, massima trasparenza con assoluta garanzia di segretezza del voto. Saranno presenti le liste ammesse ma l'espressione di voto sarà effettuata dai soci in modalità telematica secondo le modalità e i codici inviati esclusivamente alle mail dei soci. Lo scrutinio avverrà in automatico allo scadere del termine temporale entro cui è possibile esprimere il voto. Non appena conclusa l'elezione il sistema sigillerà l'urna digitale e conterà i voti qui presenti in modo automatico senza possibilità di alcuna modifica. Il sistema informatico proporrà appena concluso lo scrutinio elettronico un rendiconto dei dati elettorali in formato PDF con certificazione del valore legale. I risultati dell'elezione e la proclamazione dei vincitori saranno pressoché immediati e verranno trasmessi tramite l'invio del file PDF dello scrutinio elettronico a tutti i soci alla loro mail.

Il verbale della Assemblea con i risultati elettorali potrà essere redatto in formato cartaceo in un momento successivo alla chiusura della videoconferenza, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Art. 8 – Elenchi degli elettori

1. L'elenco nominativo degli elettori attivi viene predisposto dalla Commissione Elettorale ed è liberamente consultabile presso la Sede dell'Associazione e sul sito istituzionale. Il provvedimento di indizione delle elezioni firmato dal Presidente uscente viene pubblicato sul sito web dell'Associazione a cura della Commissione Elettorale.
2. Fino al giorno antecedente la votazione, l'elenco degli elettori aventi diritto all'elettorato attivo può essere modificato o integrato d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.
3. Fino al giorno lavorativo antecedente la scadenza per la presentazione delle candidature, gli elenchi degli elettori passivi possono essere modificati o integrati d'ufficio rispetto all'aggiornamento dell'elenco dei Soci iscritti o su istanza degli elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata alla Commissione Elettorale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto.

Art. 9 – Convocazione degli elettori

1. La convocazione degli elettori da parte del Presidente deve essere effettuata almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento della votazione con pubblicazione su sito istituzionale dell'Associazione e verrà conservata agli atti.
2. La convocazione avviene contestualmente all'indizione delle elezioni, nonché unitamente alla convocazione dell'Assemblea ordinaria nell'ambito della quale si realizzerà lo svolgimento delle elezioni. La convocazione oltre ad essere pubblicata su sito sarà trasmessa **a ciascun Socio a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data**. In caso di Assemblea su piattaforma digitale e votazione telematica la mail di convocazione dovrà contenere il link da utilizzare per accedere alla riunione assembleare in modalità digitale (es GoogleMeet, Zoom o similari). Il link per accedere alla piattaforma digitale per esprimere il voto telematico legalmente certificato (ELIGO, POLYAS e similari) e le istruzioni per ottenere le modalità di accesso alla votazione telematica potranno essere indicati nella stessa mail di convocazione o in una successiva mail prima delle operazioni di voto.

3. Le modalità di convocazione di cui ai precedenti comma rendono conoscibile ad ogni effetto di legge l'evento elettorale da parte degli elettori, ancorché assenti o impediti al momento della convocazione.

Art. 10 - Operazioni preliminari

1. Il giorno della votazione, prima dell'apertura dell'Assemblea ordinaria, avviene l'insediamento della Commissione che dà corso alle operazioni preparatorie consistenti in:

- a) controllo dell'elenco degli elettori attivi;
- b) se trattasi di elezione in presenza, la predisposizione di un sufficiente numero di schede di voto complete del timbro dell'Associazione o altro mezzo di autenticazione, nonché della firma di un componente della Commissione Elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
- c) se trattasi di votazioni telematiche il Presidente della Commissione riepilogherà le modalità operative di voto telematico e garantirà la correttezza dell'inserimento di tutti i dati necessari nella piattaforma digitale prescelta .

2. Nel giorno e all'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente uscente decade dalla carica. L'assemblea nomina tra i consiglieri non candidati o i soci presenti non candidati un **Segretario con poteri di Presidenza** il quale dà inizio alle operazioni.

Art. 11 - Operazioni di voto

A) Operazioni di voto in presenza

1. Il voto degli elettori è espresso in forma segreta mediante apposizione di preferenza su apposita scheda.

2. Le operazioni di voto si svolgono:

- a) in presenza dell'elettore, mediante accertamento della sua iscrizione nella lista degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un valido documento di identificazione; ciascun elettore dovrà apporre la firma **sull'apposito registro delle presenze all'Assemblea**;
- b) Sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione siano presenti in Assemblea

3. Il Segretario dell'Assemblea, nominato tra i soci non candidati, apre la votazione e ne decreta la chiusura una volta terminata la raccolta delle schede votate.

5. Le contestazioni di semplice soluzione insorte in relazione alle operazioni elettorali sono fatte verbalizzare dal Segretario della Commissione Elettorale e sulle stesse si esprime e decide la Commissione Elettorale a maggioranza. In caso di parità di voti dei membri, prevale il voto del Presidente di Commissione.

B) Operazioni di voto telematico

Il **Segretario con poteri di Presidenza** comunica orario di inizio e di fine delle votazioni telematiche come anticipate dalla società di gestione della votazione sulla piattaforma digitale. Sospende l'assemblea per consentire l'espressione del voto telematico comunicando l'orario di riapertura della stessa al termine delle procedure di votazione.

Art. 12 - Vigilanza sulle operazioni di voto

La vigilanza sulle operazioni di voto, sia durante lo svolgimento della votazione sia durante lo scrutinio, è assicurata dal Presidente della Commissione Elettorale coadiuvato dal Segretario dell'assemblea con poteri di Presidenza.

Art. 13 - Operazioni di scrutinio

Nel caso di votazione in presenza fisica, le operazioni di scrutinio sono svolte dal Segretario della Commissione Elettorale, una volta terminate le operazioni di voto, e si svolgono in seduta pubblica. Il Segretario può avvalersi di collaboratori come scrutatori.

Per ciascuna votazione il Segretario:

- a) accerta il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate.
- b) procede allo spoglio delle schede votate, declamando la lista votata e i nominativi dei candidati segnati su ciascuna scheda elettorale pervenuta e valida.
- c) porta a compimento le operazioni di scrutinio senza soluzione di continuità.

Nel caso di voto telematico, non appena conclusa la votazione online, il sistema sigillerà l'urna digitale e conterà i voti qui presenti in modo automatico senza possibilità di aggiungere o modificare i voti. Al termine dello scrutinio elettronico, il sistema informatico elaborerà un rendiconto dei dati elettorali in formato PDF.

4. terminate le operazioni di scrutinio la Commissione Elettorale redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario dell'Assemblea con poteri di presidenza.

6. La Commissione di scrutinio allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, i registri degli elettori sui quali sono state apposte le firme degli elettori votanti e inserisce in distinti plichi le schede votate, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate. In caso di voto telematico al verbale viene allegata la documentazione in pdf dello scrutinio elettronico.

Art. 14 - Pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli eletti

1. La Commissione Elettorale verifica i risultati pervenuti e procede immediatamente nel corso dell'Assemblea ordinaria a comunicare l'esito delle verifiche e degli accertamenti effettuati, ai fini della proclamazione degli eletti.

2. Gli eletti sono proclamati dal Segretario dell'Assemblea con poteri di presidenza con proprio provvedimento, che viene verbalizzato e pubblicizzato nelle stesse forme previste per l'indizione.

3. Il nuovo Presidente ed i nuovi membri del Consiglio Direttivo entrano in carica immediatamente dopo la proclamazione degli eletti e avviene contestualmente il passaggio delle consegne con il consiglio uscente.

Art. 15 – Revisori dei Conti

Nel caso in cui sia prevista la possibilità di eleggere un revisore o un collegio di revisori dei conti le candidature possono essere inserite nelle liste elettorali (e in questo caso l'organo di controllo in carica sarà quello presente nella lista vincente) oppure possono essere presentate direttamente nell'assemblea stessa e in questo caso l'elezione avviene nel modo ritenuto più opportuno dall'assemblea anche per alzata di

mano o per chiamata nominativa. Nel caso in cui le candidature presentate in assemblea superino il numero di tre, l'elezione avviene a scrutinio segreto con predisposizione a cura della commissione elettorale di apposita scheda con indicazione dei nominativi. Ciascun socio può esprimere una sola preferenza. Al termine della eventuale votazione e scrutinate le schede, il Segretario dell'Assemblea nomina il revisore/revisori dei conti.

Anche l'elezione dei revisori potrà avvenire in modalità telematica.

Art. 16 - Ricorsi

1. Entro i sette giorni successivi alla proclamazione degli eletti può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale, la quale decide nel merito entro quindici giorni dal ricevimento, sentito il primo firmatario del ricorso.
2. La decisione in merito a eventuali ricorsi è pubblicata sul sito web dell'Associazione e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
3. La Commissione Elettorale, in concerto con gli altri organi associativi, adotta ogni provvedimento idoneo a dare esecuzione al ricorso.

Art. 17 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni dello Statuto. Ciascun socio che intenda contestare i risultati o il procedimento elettorale dovrà, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, presentare ricorso agli organi federali.

Il ricorso non sospende l'esecutività del risultato proclamato in assemblea fino a chiusura della procedura di valutazione da parte della Federazione.

Regolamento del 14/01/2021 ratificato dalla prima seduta assembleare utile.